



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/22 DEL 24.03.2021

Oggetto: **Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Indirizzi per l'utilizzo dei contributi regionali. Legge regionale n. 32 del 30 agosto 1991, art. 18, comma 3.**

L'Assessore ad interim dei Lavori Pubblici ricorda che l'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 32 del 30 agosto 1991 "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche", autorizza l'Amministrazione regionale a disporre annualmente, per le medesime finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13, finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della predetta legge n. 13 del 1989.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda inoltre che l'articolo 1 della legge regionale 13 del 1989 prescrive che "I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2". Considerato che la legge in argomento è entrata in vigore il 10.2.1989, il termine per la presentazione dei progetti conformi alla L.R. n. 13/1989 risulta essere l'11 agosto 1989. Le prescrizioni tecniche sopra citate sono state emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 14.6.1989, n. 236, il quale ha individuato tre livelli di qualità dello spazio costruito, denominati:

- 1) **accessibilità:** esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato;
- 2) **visitabilità:** rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- 3) **adattabilità:** rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

Lo stesso decreto ministeriale precisa che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e /o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso decreto.



L'Assessore richiama inoltre l'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 il quale riporta che "Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, [...], sono concessi contributi a fondo perduto [...]".

L'Assessore riferisce che, sulla base dei sopra richiamati articoli 1 e 9 della legge n. 13/1989, la Regione Sardegna ha sinora concesso il contributo in argomento solo per edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 (di seguito edifici "Ante 1989"), escludendo quindi quelli realizzati successivamente.

L'Assessore ritiene necessario estendere il contributo in argomento anche per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (di seguito edifici "Post 1989").

Posto quanto sopra, fermo restando la destinazione dei fondi statali per gli edifici "Ante 1989", l'Assessore ad interim dei Lavori Pubblici propone di ripartire le risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 32 del 30 agosto 1991 in parti uguali per gli edifici "Ante 1989" e "Post 1989", per le quali verranno redatte due graduatorie distinte (graduatoria A per edifici "Ante 1989" e graduatoria B per gli edifici "Post 1989") utilizzando gli stessi criteri definiti nelle circolari ministeriali. Eventuali economie dei Fondi regionali maturate in una delle due graduatorie potranno essere utilizzate per consentire lo scorrimento dell'altra graduatoria.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore ad interim dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame

DELIBERA

- di ripartire gli stanziamenti annuali, di cui al comma 3, dell'art. 18 della legge regionale n. 32 del 30 agosto 1991, in parti uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989;
- di dare mandato al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché individui i beneficiari dei Fondi di cui all'art. 9 della legge n. 13/1989 e dei Fondi di cui al comma 3,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/22
DEL 24.03.2021

- dell'art. 18 della L.R. n. 32/1991, predisponendo due distinte graduatorie; una per gli edifici "Ante 1989" e una per gli edifici "Post 1989", secondo i criteri definiti nelle circolari ministeriali;
- di destinare eventuali economie dei Fondi regionali, maturate in una delle due graduatorie allo scorrimento dell'altra.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas